



**Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Catania**

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI DI DISCIPLINA

APPROVATO NELLA SEDUTA del 11 dicembre 2014

Il presente regolamento, in bozza, è ricavato, con talune modificazioni, dalle "Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari" inviate ai Presidenti degli Ordini territoriali ed ai Presidenti dei Consigli di disciplina in allegato al nuovo "Codice Deontologico" dal C.N.I in data 14/05/2014.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

INDICE

PREMESSA	pag. 3
TITOLO I – TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVANTI IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE	pag. 3
Capo I – Norme generali	pag. 3
Art. 1.01 Richiami normativi	pag. 3
Art. 1.02 Consiglio di Disciplina Territoriale	pag. 4
Art. 1.03 Collegi di disciplina	pag. 4
Art. 1.04 Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale	pag. 4
Art. 1.05 Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell’Albo	pag. 4
Art. 1.06 Sostituzione di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale	pag. 5
Art. 1.07 Decadenza di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale e/o al Collegio di Disciplina	pag. 5
Art. 1.08 Conflitti di interesse	pag. 5
Art. 1.09 Segnalazioni di violazioni del codice deontologico	pag. 6
Art. 1.10 Procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale	pag. 6
Art. 1.11 Diritto di difesa	pag. 6
Art. 1.12 Accesso agli atti	pag. 6
Art. 1.13 Privacy – trattamento dati personali	pag. 7
Art. 1.14 Prescrizione	pag. 7
Art. 1.15 Avocazione di procedimento	pag. 7
Capo II – Fase istruttoria	pag. 8
Art. 2.01 Fase iniziale istruttoria: verifica dei fatti	pag. 8
Capo III – Fase decisoria	pag. 9
Art. 3.01 Il giudizio disciplinare	pag. 9
Art. 3.02 L’udienza di discussione	pag. 10
Art. 3.03 Rinvii a carattere istruttorio	pag. 10
Art. 3.04 Sanzioni	pag. 10
Art. 3.05 Il provvedimento disciplinare	pag. 11
Art. 3.06 Gli adempimenti consequenziali	pag. 11
Capo IV – Ricorso per impugnazione del provvedimento assunto dal Collegio di Disciplina	pag. 12
Art. 4.01 Ricorso per impugnazione provvedimento assunto	pag. 12
Capo V – Esecutività delle sanzioni	pag. 13
Art. 5.01 Esecutività delle sanzioni	pag. 13
Capo VI – Sanzioni derivanti da norme di legge	pag. 14
Art. 6.01 Sanzioni derivanti da norme di legge	pag. 14
Art. 6.02 Sospensione per morosità	pag. 14
Capo VII – Reiscrizione dopo la cancellazione	pag. 15
Art. 7.01 Reiscrizione dopo la cancellazione	pag. 15

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

TITOLO II – TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEI RECLAMI AVANTI IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Capo VIII – Norme generali pag. 15
Art. 8.01 Richiami normativi pag. 15

Capo IX – Ricorsi pag. 15
Art. 9.01 Modalità di presentazione dei ricorsi pag. 15
Art. 9.02 Contenuto dei ricorsi pag. 16
Art. 9.03 Iter dei ricorsi pag. 16
Art. 9.04 Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'Albo pag. 17
Art. 9.05 Fase istruttoria pag. 17
Art. 9.06 Fase decisoria pag. 17
Art. 9.07 Contenuto della decisione pag. 17
Art. 9.08 Verbale delle sedute pag. 18
Art. 9.09 Pubblicazione della decisione pag. 18

TITOLO III – APPROVAZIONE – INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO INTERNO

Capo X – Approvazione del Regolamento pag. 18
Art. 10.01 Approvazione pag. 18

Capo XI – Integrazioni e modifiche del Regolamento pag. 18
Art. 11.01 Integrazioni e modifiche pag. 18

TITOLO IV – DISCIPLINA TRANSITORIA

Capo XIV – Norme transitorie pag. 19
Art. 14.01 Procedimenti pendenti pag. 19

MODELLI pag. 20

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

PREMESSA

Il presente Regolamento interno ha tenuto conto delle *“Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari”* predisposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di cui alla circolare n. 366/XVIII Sess. del 28.04.2014.

TITOLO I – TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVANTI IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Capo I – Norme generali

Art. 1.01 Richiami normativi

La nuova normativa per la trattazione dei giudizi disciplinari è rappresentata fondamentalmente:

- dal *D. L. n. 138 del 13.08.2011, convertito nella L. n. 148 del 14.09.2011*, che, all'art. 3, comma 5, lettera f), ha stabilito che *“gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina”* ed ha disposto che *“la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali;*
- dal *D. P. R. n. 137 del 07.08.2012 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 -*, che, all'articolo 8, ha introdotto i Consigli di Disciplina Territoriali da istituire presso ogni Ordine, composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli Territoriali dell'Ordine;
- dal *Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 30.11.2012.*

La normativa precedente non abrogata, se non per la parti in contrasto con il D. P. R. n. 137/2012, è rappresentata essenzialmente:

- dalla *L. n. 1395 del 23.06.1923;*
- dal *Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto di cui al R. D. n. 2537 del 23.10.1925.*

Esistono tre livelli di giudizio:

- 1) Consiglio di Disciplina Territoriale istituito presso l'Ordine;
- 2) Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- 3) ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex art. 17 R.D. n. 2537/1925), solamente per violazioni di legge, incompetenza ed eccesso di potere.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

Art. 1.02 Consiglio di Disciplina Territoriale

Il Consiglio di Disciplina svolge i compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni riguardanti gli iscritti all'Albo.

Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.

I compiti di segreteria ed assistenza alle attività del Consiglio di Disciplina sono svolti dal personale dell'Ordine allo scopo assegnato.

Le eventuali entrate strettamente connesse alle attività disciplinari e le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina sono inserite con poste specifiche nel bilancio dell'Ordine.

Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; per quanto riguarda i connessi aspetti economici, la sua autonomia è soggetta al rispetto dei vincoli di spesa assegnati e imposti nel bilancio dell'Ordine.

Art. 1.03 Collegi di disciplina

Il Consiglio di Disciplina è internamente articolato in cinque Collegi di Disciplina, composto ciascuno da tre consiglieri.

Ogni Collegio di Disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo. In presenza di componenti esterni il Collegio è presieduto da chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Le funzioni di Segretario di ogni Collegio di Disciplina sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Albo. In presenza di componenti esterni la funzione di Segretario è svolta dal consigliere con minore anzianità anagrafica.

I Collegi di Disciplina sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Tutte le deliberazioni di ogni singolo Collegio di Disciplina devono essere sottoposte al visto del Presidente del Consiglio di Disciplina.

Art. 1.04 Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale

Sono rimessi alla valutazione del Presidente di Disciplina:

- la costituzione dei Collegi di Disciplina, con assegnazione dei consiglieri a ognuno di essi, da effettuare sulla base di criteri obiettivi;
- la ripartizione dei consiglieri all'interno degli stessi;
- gli aspetti organizzativi e operativi dei Collegi di Disciplina.

L'assegnazione dei procedimenti ai diversi Collegi di Disciplina da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina risponderà a criteri di funzionalità, equità distributiva e trasparenza.

Art. 1.05 Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'Albo

I giudizi disciplinari che riguardano iscritti alla sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio di cui fa parte il Consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

Art. 1.06 Sostituzione di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale

Ove un componente del Consiglio di Disciplina venga a trovarsi nelle condizioni di non poter più far parte dello stesso Consiglio a causa di decesso, di dimissioni o per altra ragione, il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà, con immediatezza, alla sua sostituzione richiedendo al Consiglio dell'Ordine di produrre apposita istanza al Presidente del Tribunale che lo sceglierà dall'elenco dei componenti supplenti già dallo stesso nominati. Il Consiglio di Disciplina prenderà atto del provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale.

Il componente supplente subentrante nel Consiglio di Disciplina, definitivamente o temporaneamente, sarà assegnato dal Presidente del Consiglio di Disciplina agli stessi Collegi di cui faceva parte il componente effettivo che ha sostituito.

In caso di sostituzione definitiva di un componente del Collegio di Disciplina, il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà a riassegnare le funzioni nell'ambito del Collegio di Disciplina in base all'anzianità d'iscrizione all'Albo.

Il componente supplente subentrante potrà proseguire nella trattazione delle pratiche al posto di quello sostituito, anche se queste si trovino già in fase di giudizio.

Art. 1.07 Decadenza di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale e/o al Collegio di Disciplina

Ove un componente del Consiglio di Disciplina non partecipi alle sedute dello stesso Consiglio e/o del Collegio di Disciplina al quale è stato assegnato per più di tre sedute consecutive, e comunque per più di cinque sedute nell'arco di un semestre, senza avere inviato formale comunicazione dei motivi d'impedimento, viene dichiarato decaduto dalla carica con determinazione del Consiglio di Disciplina e sarà sostituito da un componente supplente.

Art. 1.08 Conflitti d'interesse

Ove un componente di un Collegio di Disciplina abbia dichiarato di volersi astenere dalla trattazione di un procedimento, trovandosi in una condizione di conflitto d'interessi o ravvisando gravi motivi di convenienza per la sua astensione, sarà sostituito da altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina.

Sulla ricusazione da parte del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare di un componente di un Collegio di Disciplina, che, trovandosi in una condizione di conflitto d'interesse, non abbia provveduto spontaneamente ad astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, decide il Consiglio di Disciplina di cui fa parte il componente ricusato; in caso di accoglimento della ricusazione, detto componente sarà sostituito da altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina.

L'individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi è stabilita all'art. 6, comma 2, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriale.

In ogni caso, il Presidente del Collegio di Disciplina interessato darà comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina di quanto avvenuto.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina adotterà, d'urgenza, il provvedimento di sostituzione del consigliere in conflitto d'interesse (astenuto o ricusato) per la trattazione del relativo procedimento con altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina, secondo proprie valutazioni basate su criteri di funzionalità, equità distributiva e trasparenza.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

Art. 1.09 Segnalazioni di violazioni del codice deontologico

L'azione disciplinare a carico d'iscritto all'Ordine può avere origine:

- su iniziativa da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc.), che segnalino con esposti violazioni del codice deontologico;
- su iniziativa o richiesta del Procuratore della Repubblica;
- d'ufficio a seguito di notizie di abusi e mancanze commessi, avute anche in via occasionale, come, ad esempio, tramite la stampa.

Qualsiasi segnalazione, esposto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico pervenga all'Ordine deve essere immediatamente trasmessa, tramite il Presidente, al Consiglio di Disciplina, che è il solo ad avere poteri per decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.

Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale seguito a procedimento disciplinare è rimessa alle valutazioni e decisioni del Consiglio di Disciplina.

Art. 1.10 Procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo a un procedimento penale, il procedimento disciplinare é autonomo e indipendente dal giudizio penale e, pertanto, non deve essere necessariamente o automaticamente sospeso in attesa dell'esito finale del giudizio penale, poiché per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento abbia rilevanza penale; esso può essere, quindi, concluso senza necessariamente attendere l'esito di quello penale.

Nel caso di sospensione, il Collegio di Disciplina dovrà motivare la sospensione del procedimento, indicando la data di sospensione. Tale procedura va notificata per conoscenza all'incolpato tramite il Presidente del Consiglio di Disciplina.

Analoga procedura andrà seguita in occasione della ripresa della fase istruttoria.

Art. 1.11 Diritto di difesa

In ogni fase del procedimento disciplinare il professionista incolpato deve sempre essere posto nella piena condizione di interloquire. Deve essere altresì assicurata la più ampia possibilità di difesa, permettendo allo stesso di avere assistenza legale e/o tecnica e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento, previa comunicazione da parte del richiedente agli eventuali soggetti/autori degli atti oggetto dell'accesso.

La violazione del diritto di difesa, accertata secondo le forme di legge, comporta la nullità della decisione.

Art. 1.12 Accesso agli atti

Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio di Disciplina, tramite i sotto ordinati Collegi di Disciplina, ha natura amministrativa e, quindi, sono a esso applicabili le regole sui provvedimenti e procedimenti amministrativi, ivi compresi gli artt. 22 e seg. della Legge 07.08.1990 n. 241 sul diritto di accesso, che hanno abrogato ogni previgente norma contraria.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

Il diritto di accesso agli atti o l'esclusione dallo stesso diritto sono disciplinati dalla vigente normativa di legge, in particolare dalla Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/2005, dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, dal D.P.R. n. 184/2006, dal Regolamento interno del Consiglio dell'Ordine in vigore dal 16 maggio 2013.

Qualora ricorrano le condizioni, è rimessa alle valutazioni del Presidente del Consiglio di Disciplina o del Presidente del Collegio di Disciplina fare ricorso al potere di differimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 4, della Legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 15/2005 e degli artt. 10, comma 2, e 9, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

Art. 1.13 Privacy - trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, del professionista incolpato, è disciplinato dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

Il trattamento dei dati è necessario per adempiere a un obbligo previsto dalla legge, per cui, a norma dell'art. 24 del suddetto D.Lgs. n. 196/2003, il Consiglio di Disciplina e i sotto ordinati Collegi di Disciplina hanno piena libertà nell'acquisire, elaborare e utilizzare, per le proprie finalità disciplinari di valenza pubblicistica, i dati personali e sensibili del professionista incolpato e di terzi, con l'intrinseco limite della pertinenza dei dati rispetto al procedimento disciplinare trattato.

Il trattamento dei dati in questione ha "finalità d'interesse pubblico", in quanto tesi a "svolgere attività dirette all'accertamento delle responsabilità disciplinari" (art. 112, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 196/2003).

I compiti spettivi del Consiglio di Disciplina e dei sotto ordinati Collegi di Disciplina, alla base d'iniziativa disciplinari, hanno parimenti finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 1.14 Prescrizione

L'azione disciplinare risulta prescritta quando sia inutilmente decorso il termine, senza intervenuta sospensiva, di cinque anni dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche.

In ogni caso il procedimento sarà assegnato a un Collegio di Disciplina per le opportune deliberazioni.

Art. 1.15 Avocazione di procedimento

In caso di prolungata inerzia o di ingiustificato ritardo nella definizione di un procedimento da parte del Collegio di Disciplina assegnatario, il Presidente del Consiglio di Disciplina, rimasta senza esito una sollecitazione scritta, potrà avocare lo stesso procedimento, assegnandolo ad altro Collegio di Disciplina.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

Capo II – Fase istruttoria

Art. 2.01 Fase iniziale istruttoria: verifica dei fatti

Il Presidente del Consiglio di Disciplina provvede ad assegnare, entro quindici giorni dal ricevimento dell'incartamento, il procedimento a uno dei Collegi di Disciplina in cui è stato articolato il Consiglio, evitando, se immediatamente emergenti, situazioni di possibili incompatibilità.

Entro i successivi trenta giorni il Presidente del Collegio deve procedere alla attivazione della fase istruttoria.

Nell'ambito dell'assunzione delle informazioni da parte del Collegio, viene ascoltato, anche con l'assistenza del proprio legale di fiducia, il professionista incolpato allo scopo di acquisire elementi atti a fornire opportuna informativa al Collegio medesimo. Per la convocazione dell'incolpato non sono necessarie particolari procedure. All'interessato deve essere concesso un congruo periodo di tempo per predisporre le proprie difese, comunque non inferiore a 15 giorni. Laddove ritenuto necessario, o comunque utile, viene richiesta all'incolpato una relazione scritta sullo svolgimento dei fatti. Nel caso in cui venisse disposta l'audizione dell'incolpato di quest'ultima deve essere redatto specifico verbale.

Il Collegio di Disciplina, oltre a sentire l'incolpato, può assumere altre informazioni, sentire altre persone (comprese gli autori dell'esposto, segnalazione, ecc.), chiedere documenti e in generale svolgere tutte le attività ritenute opportune per accertare i fatti oggetto di contestazione.

La convocazione deve contenere:

- l'indicazione dell'autorità procedente;
- l'indicazione del professionista incolpato;
- un riferimento sintetico ai fatti oggetto di contestazione.

Al termine dell'audizione, fatto uscire l'incolpato, il Collegio di Disciplina decide se vi sia motivo per dare corso a un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al codice deontologico e ad altra specifica regolamentazione di legge, quali norme del codice deontologico si possano ipotizzare violate.

La decisione può essere assunta immediatamente oppure, ove il Collegio di Disciplina ritenga necessari altri approfondimenti, in una riunione successiva. Comunque la decisione definitiva e l'eventuale provvedimento devono essere presi entro i novanta giorni successivi dalla attivazione della fase istruttoria preliminare di natura sommaria.

Le sedute del Collegio non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati.

Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, è riservato e come tale deve essere conservato.

Nel caso in cui il Collegio di Disciplina non ravvisi l'esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, delibera il non luogo a procedere e l'archiviazione del caso, così pure ove ravvisi l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 1.14.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

La pratica sarà rimessa al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a notificare (tramite raccomandata o Pec), all'iscritto dell'Ordine e al soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, le decisioni adottate dal Collegio di Disciplina, allegando copia del provvedimento formale da quest'ultimo adottato.

Della fase istruttoria non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

Nel caso in cui il Collegio di Disciplina abbia deliberato che vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare si procederà come al successivo Capo III.

Capo III - Fase decisoria

Art. 3.01 Il giudizio disciplinare

il Presidente del Collegio di Disciplina apre formalmente il procedimento nominando, fra i componenti dello stesso Collegio, il Relatore, che può essere anche lo stesso Presidente o il relatore della fase precedente, al quale trasmette gli atti relativi alla fase preliminare con assegnazione di un termine di giorni 30 entro cui relazionare al Collegio di Disciplina.

Il relatore può a sua volta effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio e, quando ritiene che il procedimento sia sufficientemente istruito, ne informa il Presidente che fa citare l'incolpato a mezzo di Ufficiale Giudiziario (posta elettronica certificata) a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina, in un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a giorni 30, per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a propria discolpa (Modello 3).

Il termine minimo di 15 giorni per la comparizione dell'incolpato, la cui violazione determina la nullità della fase decisoria, va verificato con riferimento alla data di ricevimento dell'avviso da parte del destinatario.

La convocazione deve contenere (Modello 3):

- l'indicazione dell'autorità procedente;
- l'indicazione del professionista incolpato;
- un riferimento sintetico, ma completo, ai fatti oggetto dell'imputazione, evitando l'aggiunta di formule che possano apparire come anticipazione di giudizio ;
- la formulazione dell'addebito che é stato identificato all'esito dell'attività istruttoria;
- l'indicazione delle norme che si assumono violate: non solo quelle riferite al codice deontologico, ma anche, quando occorra, le norme di legge alle quali la norma deontologica faccia in qualche modo rinvio (esempio in materia edilizia, pubblici appalti, ecc.); tale indicazione deve essere chiara, puntuale e inequivocabile, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari;
- l'indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia;
- giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

Art. 3.02 L'udienza di discussione

Nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione ha luogo l'udienza del Collegio di Disciplina in cui, dopo l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, vengono svolte le difese da parte dell'incolpato o del legale e/o di un esperto di sua fiducia. Della seduta va redatto apposito, completo, verbale.

Ove l'incolpato non si presenti e non giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Per la validità della seduta devono essere presenti tutti i componenti del Collegio di Disciplina.

Le sedute del Collegio non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati.

Alla deliberazione del provvedimento disciplinare devono concorrere gli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, a pena di nullità del procedimento.

Nel caso risulti impossibile avere la presenza degli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, si dovrà procedere alla trattazione del caso "ex novo" con la riconvocazione delle parti.

L'udienza non può avere inizio se non sono presenti tutti i componenti del Collegio, nessuno dei quali può uscire dal luogo della riunione fino a quando non si sia pervenuti alla decisione, tranne il caso di rinvio.

Le decisioni del Collegio di Disciplina sono adottate a maggioranza e non è possibile l'astensione.

Il Collegio di Disciplina può, per l'assunzione della decisione, rinviare la riunione a data successiva.

Il verbale della seduta non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza; tuttavia il componente che dissenta dagli altri colleghi, può far constare il suo dissenso in busta chiusa che sarà consegnata al Presidente del Consiglio di Disciplina per la conservazione in archivio.

La decisione del Collegio di Disciplina deve essere sottoscritta da tutti i componenti del Collegio.

Art. 3.03 Rinvii a carattere istruttorio

Nel caso di rinvii a carattere istruttorio, conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o di procedere a nuovi accertamenti, l'incolpato deve essere sempre e tempestivamente avvertito e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al Collegio di Disciplina nelle forme regolamentari.

Art. 3.04 Sanzioni

La decisione del Collegio di Disciplina può essere il non luogo a procedere, ove non si ritengano violate norme deontologiche, oppure l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Nel primo caso, ove dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'incolpato non l'ha commesso o che il fatto non costituisce illecito disciplinare, il Collegio di Disciplina adotta la più favorevole decisione di non luogo a procedere con la formula del caso. La pratica sarà rimessa, per l'archiviazione, al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a notificare (tramite raccomandata o Pec), all'iscritto all'Ordine e al soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, le

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

decisioni adottate dal Collegio di Disciplina, allegando copia del provvedimento formale da quest'ultimo adottato.

Nel caso, invece, di violazioni accertate, le sanzioni che il Collegio di disciplina può pronunciare sono le seguenti:

- senza notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario:

• **l'avvertimento:** consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all'incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;

- con notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario o Pec:

• **la censura:** consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all'incolpato, con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;

• **la sospensione dall'esercizio della professione** per un tempo massimo di sei mesi; due anni nei casi previsti dall'art. 29 del DPR 380/2001 (conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano ecc.) o per tempi diversi ove previsti da altre norme;

• **la cancellazione dall'Albo.**

Art. 3.05 Il provvedimento disciplinare

In caso di pronuncia di un provvedimento disciplinare, la decisione, adeguatamente e logicamente motivata, deve indicare esclusivamente i fatti e le motivazioni dell'addebito rispetto alle previsioni deontologiche (o alle altre prescrizioni di legge ad esso riconducibili) violate, essendo precluso al Collegio di Disciplina di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto contestato. La decisione del Collegio di Disciplina deve pertanto contenere l'indicazione di:

- autorità emanante;
- professionista incolpato;
- oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato;
- motivi su cui si fonda l'atto;
- dispositivo, con la specificazione della sanzione inflitta;
- giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
- sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio di Disciplina.

Art. 3.06 Gli adempimenti consequenziali

Conclusosi il provvedimento disciplinare, ogni decisione del Collegio di Disciplina deve essere trasmessa (unitamente all'intera pratica) al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a depositare la deliberazione adottata dal Collegio di Disciplina presso la Segreteria dell'Ordine.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, se trattasi di avvertimento, provvede a inviare, con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, la lettera con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l'esortazione a non ricadervi; sarà, altresì, informato il soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare. Alle comunicazioni sarà allegato copia del provvedimento formale adottato.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo, provvede a notificare la stessa al colpevole per mezzo di Ufficiale Giudiziario o Pec (Modello 4); sarà, altresì, informato il soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, allegando copia del provvedimento formale adottato.

Le comunicazioni all'interessato vanno inoltrate dal Presidente del Consiglio di Disciplina entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento da parte del Collegio di Disciplina.

Ogni decisione sarà, inoltre, inviata dal Presidente del Consiglio di Disciplina al Presidente del Consiglio dell'Ordine (Modello 5), il quale provvederà ai conseguenti adempimenti e alle comunicazioni e/o notifiche del caso (Modello 6).

Deve essere, altresì, data comunicazione, senza indugio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, che potrebbe impugnare la deliberazione disciplinare presentando ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Modello 7).

I provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti (Modello 7):

- Corte di appello territorialmente competenti;
- Tribunale territorialmente competente;
- Prefettura territorialmente competente;
- Camera di Commercio territorialmente competente;
- Ministero della Giustizia;
- Ministero degli Interni;
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- Consigli Territoriali degli Ordini degli Ingegneri.

I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto e sull'Albo Unico.

Capo IV – Ricorso per impugnazione del provvedimento assunto dal Collegio di Disciplina

Art. 4.01 Ricorso per impugnazione provvedimento assunto

Il ricorso avverso la decisione assunta dal Collegio di Disciplina deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e in ogni caso da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, ossia al Consiglio di Disciplina.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

Capo V – Esecutività delle sanzioni

Art. 5.01 Esecutività delle sanzioni

Le sanzioni sono immediatamente esecutive e il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri non ne sospende automaticamente l'efficacia.

Pertanto, posto che l'incolpato può proporre con il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri istanza di sospensione dell'efficacia della sanzione ex art. 3 del DPR n. 1199/1971, per un principio di opportunità giuridica, è comunque auspicabile, anche se non indispensabile, che l'esecuzione delle sanzioni comminate venga differita alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito per la presentazione del ricorso, prevedendo, inoltre, che l'eventuale proposizione del ricorso stesso nei termini comporti la proroga del differimento dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Le sanzioni diventano definitive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti o nel caso in cui esso sia respinto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Capo VI – Sanzioni derivanti da norme di legge

Art. 6.01 Sanzioni derivanti da norme di legge

Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione, il Consiglio di Disciplina, sempre tramite un Collegio di Disciplina, può disporre il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione, a seconda delle circostanze; il Presidente del Consiglio di Disciplina darà corso ai successivi adempimenti di cui al precedente art. 3.06.

La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca.

Si deve tener conto, a questo proposito, che, la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare o un provvedimento che abbia fatto cessare lo stato di detenzione per effetto del semplice decorso dei termini, non può considerarsi revoca del mandato o della misura della custodia cautelare in carcere, che si verifica solo qualora vengano meno i presupposti, in base ai quali è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione nell'Albo (perdita dei diritti civili) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall'Albo.

In questi casi il provvedimento di cancellazione è assunto dal Consiglio dell'Ordine, su comunicazione della formale decisione (trattasi di atto dovuto) adottata da parte del Consiglio di Disciplina, tramite un Collegio di Disciplina, senza procedimento disciplinare.

Art. 6.02 Sospensione per morosità

Qualora l'iscritto non adempia al versamento della quota annuale d'iscrizione, su segnalazione dell'Ordine al Presidente del Consiglio di Disciplina, viene avviato, dal Collegio di Disciplina al quale sarà assegnata la pratica, un ordinario procedimento disciplinare nei suoi confronti, che si concluderà, nel caso in cui persista la morosità, con la sua sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

La pratica inerente tale procedimento, alla sua conclusione, sarà rimessa al Presidente del Consiglio di Disciplina per i successivi adempimenti di cui al precedente art. 3.07, commi 3, 4, 6.

Non è necessario inviare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente notizia della sospensione dall'esercizio professionale dovuta a morosità per quanto attiene il versamento delle quote d'iscrizione.

Avverso la decisione assunta dal Collegio di Disciplina, è data la possibilità di ricorso, in sede giurisdizionale, davanti Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La sospensione inflitta è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute; di ciò sarà data comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Capo VII – Reiscrizione dopo la cancellazione

Art. 7.01 Reiscrizione dopo la cancellazione

Colui il quale sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a provvedimento disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) nel caso previsto dall'art. 46 R.D. n. 2537/1925, quando abbia ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative; ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità del D.M. 01.10.1948 (*"Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri"*).

TITOLO II – TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEI RECLAMI AVANTI IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Capo VIII – Norme generali

Art. 8.01 Richiami normativi

Ai sensi dell'art.10 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (*"Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto"*), il professionista interessato nei cui confronti è stato richiesto l'avvio del procedimento disciplinare ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso la deliberazione del Consiglio di Disciplina.

Le modalità relative alla presentazione dei ricorsi sono contenute nel D.M. 01.10.1948 *"Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri"*.

Capo IX – Ricorsi

Art. 9.01 Modalità di presentazione dei ricorsi

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri ex R.D. n. 2537/1935 possono essere proposte dal professionista interessato nei cui confronti è stato richiesto l'avvio del procedimento disciplinare e devono essere presentate, pena irricevibilità, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento impugnato.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

Il ricorso per impugnazione deve essere presentato o notificato presso il Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione che s'intende impugnare.

Nel caso in cui le deliberazioni siano ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti, il ricorso può, inoltre, essere presentato, entro lo stesso termine di 30 giorni, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente. Non sono ammessi ricorsi presentati da altri soggetti.

Il termine di 30 giorni per proporre ricorso è soggetto alla sospensione del periodo feriale dal 6 agosto al 31 agosto.

Il Consiglio di Disciplina, a sua volta, ha 30 giorni di tempo per inviarlo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il ricorso deve essere redatto in bollo; se il ricorso è proposto dall'Autorità Giudiziaria è redatto in carta semplice. La mancata apposizione del bollo nei casi dovuti non comporta l'improcedibilità del ricorso, ma solo la necessità di regolarizzazione (ex art. 19 DPR 26/10/1972 n. 642).

Art. 9.02 Contenuto dei ricorsi

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato della copia autenticata della deliberazione impugnata e dei documenti eventualmente necessari a provare la fondatezza del ricorso stesso.

Il ricorso deve, inoltre, indicare il recapito per le future comunicazioni da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in mancanza del quale la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 9.03 Iter dei ricorsi

Il ricorso deve essere presentato o notificato, al Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione che s'intende impugnare.

Se il ricorso è presentato dall'iscritto, egli deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

Il Consiglio di Disciplina/Consiglio dell'Ordine annota a margine la data di presentazione e comunica subito il ricorso:

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, se il ricorrente è il professionista (Modello 8);
- al professionista, se il ricorrente è la Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

Il ricorso, insieme agli atti del procedimento, deve rimanere depositato presso il Consiglio di Disciplina/Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine stabilito per ricorrere (anche se il ricorso è stato presentato in precedenza): in tale mese sia l'interessato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni e presentare documenti. Successivamente gli atti, unitamente agli eventuali documenti presentati nel periodo in cui il fascicolo è rimasto presso la sede del Consiglio di Disciplina/Consiglio dell'Ordine, sono inviati dal Consiglio di Disciplina/Consiglio dell'Ordine al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, unitamente ad un fascicolo separato contenente una copia in carta libera del ricorso e una copia in carta libera della deliberazione impugnata (Modello 9).

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ricevuto il ricorso, lo invia al Ministero della Giustizia per la fascicolazione. Qualora il ricorso non sia completo nelle sue parti, il Ministero provvede direttamente a farne richiesta al Consiglio di Disciplina (o al

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

Consiglio dell'Ordine, nel caso di provvedimenti d'iscrizione all'albo) e/o al ricorrente. Il ricorso fascicolato e completo nelle sue parti ritorna al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Art. 9.04 Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'Albo

I giudizi disciplinari che riguardano soggetti iscritti alla sezione B dell'Albo sono decisi dai Consiglieri Nazionali iscritti alla stessa sezione B. Nel caso vi sia un solo Consigliere Nazionale iscritto alla sezione B, lo stesso svolge l'attività istruttoria e decisoria in composizione monocratica.

Art. 9.05 Fase istruttoria

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri invita le parti, con lettera raccomandata, a prendere visione del fascicolo e a produrre memorie difensive e ulteriori documenti e repliche in un periodo di tempo stabilito. In tale periodo, prima della nomina del relatore, il Presidente può disporre le indagini ritenute opportune.

Quindi, qualora il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta.

Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri per essere sentito personalmente.

Art. 9.06 Fase decisoria

Scaduto il termine fissato, il Presidente nomina il Consigliere-Relatore del ricorso.

Viene quindi fissata la data per la trattazione del ricorso. Detta data viene comunicata al Consiglio di Disciplina/Consiglio dell'Ordine, all'interessato e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente con lettera raccomandata.

Il giorno dell'udienza possono essere presenti il rappresentante del Consiglio di Disciplina/Consiglio dell'Ordine, il ricorrente ed eventuali legali e/o esperti nell'interesse del ricorrente stesso.

Le sedute del Consiglio Nazionale degli Ingegneri non sono pubbliche e le decisioni sono adottate senza la presenza degli interessati.

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere-Relatore che riassume il ricorso, fa entrare le parti, insieme o separatamente, anche varie volte ove ciò sia ritenuto necessario.

Al termine della discussione la decisione viene posta ai voti e viene decisa a maggioranza.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente, il quale, quindi, vota per ultimo.

Art. 9.07 Contenuto della decisione

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano.

La decisione deve contenere:

1. il nome del ricorrente;
2. l'oggetto dell'impugnazione;
3. le motivazioni della decisione;
4. il dispositivo;

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

5. l'indicazione del giorno, mese e anno in cui é pronunciata;
6. la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Art. 9.08 Verbale delle sedute

Il processo verbale delle sedute é redatto dal Consigliere Segretario e deve contenere:

- indicazione del giorno, mese e anno in cui ha luogo la seduta;
- nome del Presidente, del Segretario e dei membri del Consiglio intervenuti;
- indicazione dei ricorsi esaminati;
- provvedimenti presi per ciascun ricorso;
- firme del Presidente e del Segretario.

In assenza del Segretario il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al Consigliere più giovane come età.

Art. 9.09 Pubblicazione della decisione

La pubblicazione della decisione consiste nel deposito dell'originale nella segreteria del CNI, che ne invia copia, con lettera raccomandata, al professionista interessato, al Consiglio di Disciplina/all'Ordine che ha emesso il provvedimento e alla Procura della Repubblica. E' in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse, tenendo conto di quanto disposto dalla legge n. 241/1990, con le successive modifiche e integrazioni, che specifica i casi in cui esiste il diritto all'accesso ai documenti e i casi di esclusione.

La procedura per l'accesso agli atti è contenuta nel DPR n.184/2006, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel Capo V della Legge n. 241/1990.

TITOLO III – APPROVAZIONE – INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO INTERNO

Capo X – Approvazione del Regolamento

Art. 10.01 Approvazione

La seduta di Consiglio per l'approvazione o la modifica del Regolamento interno si considera valida con la presenza dei 2/3 dei Consiglieri.

Il Regolamento deve essere approvato o modificato col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il Regolamento per il quadriennio 2013 – 2017 è stato approvato dal Consiglio di Disciplina Territoriale di Catania nella seduta di giorno 11/12/2014.

Capo XI – Integrazioni e modifiche del Regolamento

Art. 11.01 Integrazioni e modifiche

Il presente Regolamento può essere integrato e/o modificato a seguito dell'emanazione di nuove normative, di direttive emanate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di esigenze funzionali e procedurali del Consiglio di Disciplina.

Le integrazioni e modifiche regolamentari devono essere approvate come previsto dal punto 10.01.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

TITOLO IV – DISCIPLINA TRANSITORIA

Capo XIV – Norme transitorie

Art. 14.01 Procedimenti pendenti

Per i procedimenti disciplinari in corso, insorti anteriormente al 9 aprile 2014, data di approvazione del nuovo Codice deontologico da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, laddove essi si trovassero ancora nella fase istruttoria, andranno applicate, qualora ne ricorrano le condizioni, le norme più favorevoli per l'iscritto, anche se relative al Codice deontologico previgente.

Per i procedimenti disciplinari, insorti anteriormente al 9 aprile 2014, che invece si dovessero già trovare nella fase decisoria, troverà integrale applicazione il nuovo Codice deontologico.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

Modello 1

(Convocazione dell'iscritto per essere udito)
raccomandata a.r./pec

Collegio di Disciplina ...

Ing....., Presidente

Ing....., Segretario

Ing....., Componente

Prot.

Catania, li

Egr. Ing./Ing. Iunior

Via

.....

Oggetto: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.

Convocazione ex art. 44 R.D. 23.10.1925 n.2537

Poiché Le viene imputata la presunta violazione delle norme deontologiche per (*specificare sinteticamente l'addebito*), ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del R.D. n. 2537/1925, La invito a presentarsi dinanzi a questo Collegio per il giorno alle ore, presso la sede del Consiglio di Disciplina Territoriale in Catania, in via V.Giuffrida civico ____, per la Sua audizione. In tale occasione, Ella potrà avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di Sua fiducia.

In caso di Sua assenza non giustificata da un legittimo impedimento, questo Collegio assumerà ugualmente le decisioni sul caso.

Distinti saluti.

Il Presidente del Collegio di Disciplina

(Ing.)

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
CATANIA**

Consiglio di Disciplina Territoriale

Modello 2

(Convocazione del Collegio di Disciplina)
pec

Collegio di Disciplina ...

Ing....., Presidente

Ing....., Segretario

Ing....., Componente

Prot.

Catania, lì

Egregi

Ing.

Ing.

Ing./Ing. Iunior

LORO SEDI

Oggetto: *PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.*

Convocazione del Collegio di Disciplina, per

Si convocano i Signori componenti di questo Collegio di Disciplina per la seduta del giorno che si terrà alle ore,... presso la sede del Consiglio di Disciplina Territoriale, per

Si ricorda che, per la validità della seduta devono essere presenti tutti i componenti del Collegio.

Distinti saluti.

Il Presidente del Collegio di Disciplina

(Ing.)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

Modello 3

(Citazione dell'incolpato a seguito della deliberazione del Collegio di Disciplina di
avvio del procedimento disciplinare)
Notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario (doppia copia in bollo)

Collegio di Disciplina ...
Ing....., Presidente
Ing....., Segretario
Ing....., Componente

ATTO DI CITAZIONE EX ART. 44, SECONDO COMMA,
DEL R.D. 23.10.1925 n. 2537

Prot.

Catania, lì

Egr. Ing./Ing. Iunior
Via
.....

Oggetto: GIUDIZIO DISCIPLINARE N.
Citazione ex art. 44, secondo comma, R.D. 23.10.1925 n. 2537

Quale Presidente di questo Collegio di Disciplina del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, con il presente atto La informo che lo stesso Collegio di Disciplina, nella seduta del, ha deliberato di promuovere nei Suoi confronti procedimento disciplinare per violazione degli artt. delle vigenti norme del Codice Deontologico.

I fatti contestati riguardano (*riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione*).

Dovendosi procedere alla discussione del suddetto procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 2537/1925,

CITO

la S.V. a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina ... del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, per il giorno alle ore nella sede sita in Catania, alla via v. Giuffrida civico ____, per essere sentito sui fatti per i quali è stato incolpato.

Le comunico che la S.V. potrà presentare eventuali documenti a suo discarico e farsi assistere da un legale e/o da un esperto di fiducia.

La comunico, inoltre, che, ove non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento, si procederà in Sua assenza.

Il Presidente del Collegio di Disciplina
(Ing.)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

Modello 4

(Notifica all'iscritto della sanzione disciplinare della censura,
sospensione o cancellazione)
Notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario

Prot.

Catania, lì

Egr. Ing./Ing. Iunior

Via

.....

Oggetto: *PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.*

Comunicazione dell'esito del giudizio disciplinare

Con riferimento al procedimento disciplinare in oggetto indicato, si comunica che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, con deliberazione adottata dal Collegio di Disciplina, nella seduta del, della quale si trasmette copia, ha deciso l'applicazione della sanzione della a Suo carico. Avverso la suddetta decisione, la S.V. ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale degli Ingegneri entro il termine di trenta giorni, nelle forme e procedure stabilite dal D.M. 01.10.1948.

Distinti saluti.

Il Segretario del Consiglio di Disciplina

(Ing.)

Il Presidente del Consiglio di Disciplina

(Ing.)

Allegato:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Consiglio di Disciplina Territoriale

Modello 5

(Comunicazione al Presidente dell'Ordine
della decisione del Collegio di Disciplina)

Prot.

Catania, lì

Ill.mo Sig. Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Catania

SEDE

Oggetto: *PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.*

Comunicazione esito giudizio disciplinare a carico dell'Ing./Ing. Iunior

Con riferimento al procedimento disciplinare in oggetto indicato, si comunica che il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, con deliberazione adottata dal Collegio di Disciplina, nella seduta del, della quale si trasmette copia, ha deciso l'applicazione della sanzione della nei confronti dell'Ing./Ing. Iunior

Tanto per i successivi adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Il Segretario del Consiglio di Disciplina

(Ing.)

Il Presidente del Consiglio di Disciplina

(Ing.)

Allegato:

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
CATANIA**

Consiglio di Disciplina Territoriale

Modello 6

(Segnalazione dei provvedimenti definitivi
di sospensione o di cancellazione)
(da inviare a tutti gli Enti ai quali è trasmesso l'Albo)
raccomandata a.r./pec

procedimento disciplinare n.
Prot.

Catania, lì

Spett. Ente
.....
.....

Oggetto: *Comunicazione di sanzione disciplinare di (sospensione/ cancellazione) a carico dell'Ing./Ing. Iunior*

Si comunica che il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, con deliberazione adottata dal Collegio di Disciplina, nella seduta del, ha deciso l'applicazione della sanzione della (sospensione/cancellazione) nei confronti dell'Ing./Ing. Iunior, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. di matricola.

Distinti saluti.

Il Segretario dell'Ordine
(Ing.)

Il Presidente dell'Ordine
(Ing.)

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
CATANIA**

Consiglio di Disciplina Territoriale

Modello 7

(Comunicazione al P. M. della sanzione disciplinare inflitta)
raccomandata a.r.

procedimento disciplinare n.
Prot.

Catania, lì

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di

.....
.....

Oggetto: *Comunicazione esito procedimento disciplinare assunto nei confronti dell'Ing./Ing. Iunior per violazione del Codice Deontologico*

Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, si comunica che il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, con deliberazione adottata dal Collegio di Disciplina, nella seduta del, ha deciso l'applicazione della sanzione della nei confronti dell'Ing./Ing. Iunior, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. di matricola.

Si allega copia della deliberazione adottata ai sensi dell'art. 44 del R.D. 23.10.1925 n. 2537.

Distinti saluti.

Il Segretario del Consiglio di Disciplina
(Ing.)

Il Presidente del Consiglio di Disciplina
(Ing.)

Allegato:

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
CATANIA**

Consiglio di Disciplina Territoriale

Modello 8

(Comunicazione al P. M. a seguito del ricevimento di un
ricorso avverso la deliberazione del Collegio di Disciplina)
raccomandata a.r.

procedimento disciplinare n.
Prot.

Catania, lì

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di

.....
.....

Oggetto: *Invio copia ricorso dell'Ing./Ing. Iunior ex D.M. 01.10.1948*

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 01.10.1948, si trasmette in allegato copia del ricorso presentato dall'Ing./Ing. Iunior, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. di matricola, avverso la decisione adottata dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, con deliberazione del Collegio di Disciplina, nella seduta del, per le valutazioni di spettanza.

Distinti saluti.

Il Segretario del Consiglio di Disciplina
(Ing.)

Il Presidente del Consiglio di Disciplina
(Ing.)

Allegato: